



D. M. O. V. M.

Provincia di Massa-Carrara

REGOLAMENTO

**PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI IDONEITA' PROFESSIONALE ALL'
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTATORE DI MERCI PER CONTO TERZI E DI
AUTOTRASPORTO DI PERSONE SU STRADA**

approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 42 del 07/09/2011



INDICE

Articolo 1 - Fonti normative

Articolo 2 - Composizione della Commissione d'esame

Articolo 3 - Presidenza della Commissione

Articolo 4 - Nomina dei membri della Commissione

Articolo 5 - Durata in carica dei membri della Commissione e loro decadenza

Articolo 6 - Corresponsione dei gettoni presenza

Articolo 7 - Convocazione e funzionamento della commissione

Articolo 8 - Programma e svolgimento degli esami

Articolo 9 - Requisiti e presentazione delle domande di ammissione agli esami

Articolo 10 - Comunicazioni ai candidati

Articolo 11 - Assenza dei candidati

Articolo 12 - Modalità per la ripetizione dell'esame

Articolo 13 - Riesame

Articolo 14 - Attestato finale

Articolo 15 - Disposizioni finali

ART. 1
FONTI NORMATIVE

La materia è regolata da:

- Legge n. 59 del 15/03/97, articolo 4, comma 2
- Decreto legislativo n. 112 del 31/03/1998, articolo 105, comma lettera g)
- Decreto legislativo n. 395 del 22/12/2000, articolo 7, commi 2, 3, 4 e 8;
- Decreto legislativo n. 478 del 28/12/2001 di integrazione del 395/2000;
- Accordo Stato –Regioni –Enti Locali sottoscritto il 14/2/2002;
- Decreto ministeriale n. 161 del 28/04/2005 “Regolamento di attuazione” e successive modificazioni;

ART. 2
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE D’ESAME

E’ istituita presso la Provincia di Massa Carrara la Commissione d’esame per il conseguimento del titolo di idoneità professionale per l’autotrasporto di merci e per l’autotrasporto di viaggiatori, composta da membri esperti nelle materie sotto indicate, designati come segue:

- a) Un (1) membro designato dal Direttore dell’ufficio periferico del Dipartimento per i trasporti terrestri e per sistemi informativi e statistici di Massa Carrara, esperto in materia di “norme e gestione tecnica” e “sicurezza stradale”;
- b) Un (1) membro designato dalla Regione Toscana, esperto in “Diritto civile, commerciale e sociale”;
- c) Tre (3) membri designati dalla Provincia di Massa Carrara, esperti rispettivamente in:
 - c. 1 - “Accesso al mercato”;
 - c.2 - “Diritto Tributario” e “Gestione commerciale contrattuale e finanziaria di un’impresa di autotrasporti internazionali e formalità doganali”;
 - c.3 - “A.D.R.” (Accordo internazionale sul trasporto merci pericolose su strada) e relative norme tecniche di sicurezza. Il membro esperto in ADR fa parte della Commissione solo per il conseguimento del titolo di idoneità per l’autotrasporto-di merci.

ART.3
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE

Il competente dirigente della Provincia, o un funzionario delegato, presiede la Commissione ed assicura le funzioni di segreteria.

ART.4
NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE

- 1- Tutti i componenti sono nominati con Decreto del Presidente della Provincia
- 2- Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.

ART.5
DURATA IN CARICA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE E LORO DECADENZA

1 I componenti della Commissioni durano in carica tre anni. Alla scadenza del mandato triennale i componenti restano in carica fino a che non si sia provveduto all'insediamento della nuova Commissione. I componenti della Commissione possono essere riconfermati per più mandati consecutivi. Essi possono essere sostituiti nel corso del mandato, su richiesta delle Amministrazioni o degli Enti che li hanno designati.

2 Il componente effettivo della Commissione che per qualsiasi motivo non possa partecipare ad una seduta d'esame, ha l'obbligo, salvo cause di forza maggiore, di avvisare il membro supplente e, anche per il tramite di quest'ultimo, di informare, contemporaneamente, la segreteria del competente ufficio della Provincia della sua sostituzione o dell'eventuale impossibilità di entrambi i membri, di presenziare alla seduta.

3 Il componente- che, senza giustificato motivo e senza averne dato avviso al membro supplente e alla segreteria del competente Ufficio della Provincia, non partecipa per tre volte in un anno alla Commissione d'esame, decade dall'incarico. .

La decadenza è dichiarata, su proposta del Presidente della Commissione, con Decreto del Presidente della Provincia che contestualmente nomina un sostituto su designazione dell'Ente competente.

ART.6
CORRESPONSIONE DEI GETTONI DI PRESENZA

1 — La Provincia provvede alla corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti esterni della Commissione per lo svolgimento di ogni sessione d'esame, l'importo dei gettoni è definito dalle normative Nazionali e Regionali.

2 — Ai membri interni della Provincia e funzionari pubblici non spetta la corresponsione del gettone di presenza.

3 — Il gettone di presenza va corrisposto anche nel caso in cui la Commissione non possa svolgersi per mancanza del numero legale, ovvero nel caso di assenza di almeno 3 (tre) membri effettivi o supplenti.

ART.7
CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1 — La Commissione è convocata dal Presidente per lo svolgimento delle sessioni d'esame ordinarie, di norma tre volte all'anno.

2 - La convocazione è effettuata-tramite forme di comunicazione informatica certificata o fax indirizzato al numero indicato alla Segreteria della Commissione da ciascun ente designante e/o dal membro effettivo designato, almeno 48 (quarantotto) ore prima della seduta cui si riferisce. E' altresì valida, a tutti gli effetti di legge, la convocazione risultante da atto sottoscritto dai componenti della Commissione.

3 — Per ritenere valida la seduta d'esame è necessaria la presenza di almeno quattro (4) componenti della Commissione, siano essi effettivi o supplenti.

4 - Per la successiva valutazione degli elaborati d'esame è necessaria la presenza di tutti i componenti della Commissione, siano essi effettivi o supplenti.

ART.8 PROGRAMMA E SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI

1 - I programmi d'esame sono definiti e riportati nell'allegato I al D.lgs. n. 395/2000, e successive modificazioni ed integrazioni. Le modalità di svolgimento e le materie d'esame sono previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo Decreto Legislativo e vertono su elementi di diritto civile, commerciale, sociale e tributario, gestione commerciale e finanziaria di un'impresa di autotrasporto, accesso al mercato dell'autotrasporto, norme tecniche e gestione tecnica relative al trasporto merci e viaggiatori, sicurezza stradale.

Le prove scritte che costituiscono l'esame di cui all'art. 7, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 395/2000 consistono in:

- a) sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative predisposte dal Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti;
- b) una esercitazione su un caso pratico tra quelle predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

2 - Per l'esecuzione di ciascuna delle prove di cui alle lettere a) e b), il candidato dispone di due ore; per la valutazione della prova di cui alla lettera a), sono attribuiti al massimo sessanta (60) punti; per la valutazione della prova di cui alla lettera b), sono attribuiti al massimo quaranta (40) punti. I quesiti della prova sono scelti tra quelli contenuti nell'elenco generale dei quesiti e dei tipi di esercitazione pubblicati dalla competente Struttura del Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 8, comma 5 del D.Lgs 22/12/2000 n. 395, con Decreto Dirigenziale 126 del 14/01/2008 e pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.trasporti.gov.it.

Per gli effetti dell'art. 7, comma 2 e 3, del D.Lgs n. 395/2000, relativamente al possesso dei requisiti dell'idoneità professionale e all'ottenimento del certificato di idoneità professionale per i soli trasporto nazionali, l'esame è superato se il candidato ottiene almeno trenta (30) punti per la prova di cui alla lettera a), almeno venti (20) punti per la prova di cui alla lettera b), e un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi in entrambe le prove di almeno sessanta (60) punti.

Chi non ottiene, il punteggio minimo (30 punti) nella prova di cui alla lettera a), non è ammesso alla prova successiva.

Per gli effetti dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 395/2000, relativamente a coloro che hanno un'esperienza pratica, complessiva, continuativa ed attuale di almeno 5 anni svolti nell'interesse di una o più imprese di trasporto, l'esame è superato se il candidato ottiene almeno trenta (30) punti per la prova di cui alla lettera a), almeno sedici (16) punti per la prova di cui alla lettera b), e un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi in entrambe le prove, di almeno sessanta (60) punti.

3 - La sede dello svolgimento delle prove d'esame verrà stabilita di volta in volta, in funzione del numero degli ammessi, alle medesime, e comunicata ai candidati con la lettera di convocazione di cui all'art. IO.

ART.9 REQUISITI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AGLI ESAMI

1 - Possono partecipare alle prove d'esame le persone maggiori di età, non interdette giudizialmente e non inabilite in possesso del requisito dell'idoneità professionale consistente:

- a) nell'essere in possesso del diploma di scuola superiore o della laurea;
- b) in mancanza del diploma nell'aver assolto all'obbligo scolastico della terza media e frequentato un corso di preparazione agli esami presso organismi autorizzati;
- c) in deroga è ritenuto sussistere il requisito della idoneità professionale in capo alla persona che provi

di aver maturato un'esperienza pratica complessiva continuativa e attuale di almeno 5 anni svolgendo nell'interesse di una più imprese l'attività di trasportatore ai sensi dell'art.7 comma 4 del D.lgs. n. 395/2000. Sostengono tali prove presso la Provincia di Massa Carrara le persone nel cui territorio hanno la residenza anagrafica o l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale così come definita all'ar. 1, comma 4, del D.lgs. n. 395/2000,

2 - La domanda di partecipazione agli esami, redatta per iscritto su apposito facsimile ed assoggettata all'imposta di bollo, dovrà essere indirizzata alla Provincia di Massa Carrara - Ufficio Trasporti.

3 - Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione prevista dall'articolo 8, comma 6 del D.lgs. n.395/2000 e l'originale dell'attestazione di versamento della tassa di iscrizione che verrà stabilita annualmente dalla Giunta Provinciale da effettuarsi sul conto corrente postale n. 34171009 intestato alla Provincia di Massa Carrara - Ufficio Trasporti i, con la seguente causale "Diritti amministrativi per esami di idoneità professionale autotrasporto merci e viaggiatori" e dovrà obbligatoriamente contenere:

- i dati anagrafici completi, la propria residenza normale e, per coloro che intendono avvalersi di quanto previsto dall'art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 395/2000, anche tutti i dati identificativi (numero di iscrizione all'Albo, incluso) dell'impresa di autotrasporto per la quale eventualmente si opera e/ò si è operato, la carica e la qualifica ricoperta nell'impresa;
- tutte le altre dichiarazioni sostitutive relative agli stati, alle qualità personali ed ai fatti, previsti dall'art. 7, comma 4 e dall'art. 8, comma 6, del D.Lgs n. 395/2000, complete di tutti i dati necessari alla loro puntuale individuazione e comprensione e rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- per i cittadini extracomunitari, alle dichiarazioni precedenti vanno aggiunte, con le stesse formalità, le dichiarazioni idonee a dimostrare il proprio regolare soggiorno in Italia: tipo di documento di soggiorno, data, luogo e Autorità che lo ha rilasciato, scadenza e tutto quanto possa eventualmente incidere sulla veridicità dei fatti dichiarati, nonché quelle utili ad individuare con precisione le Autorità estere competenti, che hanno rilasciato il documento di formazione scolastica e/o professionale di cui si dichiara il possesso, il luogo, la data di emissione e/o rilascio ed il numero di protocollo o di registrazione del medesimo;
- Il candidato è comunque tenuto a dichiarare il domicilio presso il quale l'Ufficio competente dovrà inoltrare le necessarie comunicazioni, anche se coincidente con la normale residenza. L'istante deve inoltre indicare l'eventuale numero telefonico o telematico o informatico e, ove il domicilio sia posto presso terzi, il nominativo di questi ultimi e/o di quello che compare sulla cassetta postale e/o sul relativo campanello;

La domanda dovrà altresì contenere tutte le altre dichiarazioni riportate sul facsimile di domanda, .

4- In caso di domanda incompleta ne verrà dato avviso al richiedente che dovrà completarla entro dieci (10) giorni dalla richiesta dell'Ufficio.

5- Il candidato deve presentarsi all'esame nel giorno, nel luogo e all'ora che verranno comunicati munito di documento di riconoscimento in corso di validità.

ART.10 COMUNICAZIONI AI CANDIDATI

La data, il luogo e l'ora di effettuazione dell'esame saranno comunicati tramite pubblicazione sul sito della Provincia di Massa Carrara con un preavviso di almeno venti (20) giorni prima della data fissata per l'effettuazione del medesimo.

ART. 11 ASSENZA DEI CANDIDATI

1 - Il candidato in caso di eventuale indisponibilità per motivi personali o di malattia, dovrà *far* pervenire apposita comunicazione scritta da presentarsi il giorno stesso di effettuazione della prova d'esame.

2 - Il candidato dovrà, entro 3 giorni dalla medesima, far pervenire idonea documentazione

giustificativa.

3 – La commissione valuterà la possibilità di ammettere il candidato alla successiva sessione d'esame ordinaria, fatta salva la documentazione già prodotta.

4 – Tale procedura è consentita per non più di due volte consecutive.

ART.12 MODALITÀ' PER LA RIPETIZIONE DELL'ESAME

1- Fatta salva la documentazione già prodotta, i candidati che non abbiano superato l'esame alla prima prova possono ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova d'esame che non potrà essere sostenuta prima di tre mesi dalla prima prova; i candidati che abbiano sostenuto la seconda prova con esito negativo potranno ripresentare ulteriori domande di ammissione all'esame che non potrà essere sostenuta prima di sei mesi dalla data dell'ultimo esame non superato.

2 – Nelle domande di riammissione dovrà obbligatoriamente essere specificata l'attuale veridicità delle dichiarazioni rese con la prima istanza.

ART.13 RIESAME

1- Il candidato che non ha superato la prova scritta di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 395/2000 (quìz), qualora non condivida una o più soluzioni stabilite dal Ministero, può chiedere per iscritto alla Commissione il riesame delle domande e le relative risposte in discussione. Per tale motivo al candidato che non ha superato la prima prova scritta, al termine della sessione d'esame, se richiesta, viene rilasciata copia delle schede d'esame. La domanda di riesame deve essere indirizzata al Presidente della Commissione e presentata alla Provincia, Ufficio Trasporti, entro cinque (5) giorni lavorativi dal rilascio della copia della scheda d'esame. La commissione comunica all'interessato nei successivi trenta giorni l'esito del riesame.

2 — in caso di esito positivo e sussistendo il requisito di cui al secondo comma dell'art. 8, il candidato verrà riammesso d'ufficio alla seconda prova, alla sessione d'esame immediatamente successiva, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 10 del presente Regolamento.

3 – Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di accesso agli atti amministrativi e più in generale all'attività della Pubblica Amministrazione, si rimanda, in particolare alle disposizioni previste dalla L. n. 41/1990, dal D.P.R n. 445/2000, dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai regolamenti applicativi provinciali, e loro modificazioni ed integrazioni.

ART. 14 ATTESTATO FINALE

1 - Ai candidati che, avendo ottenuto le valutazioni previste al comma 2 dell'articolo 8, del presente regolamento abbiano superato l'esame, viene rilasciato un attestato finale. Essi sono inseriti d'ufficio in un elenco nazionale tenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.lgs. n. 395/2000.

2- I certificati di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci, rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, conservano la loro validità e possono essere riportati nell'elenco di cui sopra.

Gli attestati rilasciati dalla Provincia dopo l'approvazione del presente regolamento avranno validità in tutto il territorio nazionale.

3- I titolari di attestati che ne facciano richiesta scritta, sono inseriti in appositi elenchi provinciali che sono liberamente consultabili.

ART. 15
DISPOSIZIONI FINALI

- 1- Per quanto non previsto o disciplinato dal presente regolamento si rinvia al Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo n. 395 del 22/12/2000, e successive modificazioni e integrazioni, ed al D.M. n. 161 del 28/04/2005.

- 2- Il presente Regolamento si intende tacitamente aggiornato da eventuali normative future.